

**ARPAB AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE****DELLA BASILICATA - POTENZA**

**OGGETTO: CONTRATTO DI MUTUO DI COMPLESSIVI €  
4.000.00,00 PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARSI  
A SEDE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MATERA**

In esecuzione della Delibera n. \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da  
valere a tutti gli effetti di legge

**TRA**

ARPAB Agenzia per la protezione ambientale della Basilicata con sede in  
Potenza, Via della Fisica, 18 c/d, C.F. (01318260765), nella persona del  
Direttore Sigillito Vincenzo nato a Potenza il 5 aprile 1950 C.F. (SGL VCN  
50D 05G 942A), domiciliato per la carica in Potenza, Via della Fisica 18 C/D

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via  
\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, autorizzato a rappresentare ed impegnare l'Istituto Bancario  
alla stipula del presente contratto come risulta dalla documentazione  
presentata ed acquisita agli atti dell'Agenzia

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regionale n. 2 del 16 febbraio 2009, recante "Bilanci di previsione  
per l'esercizio finanziario 2009 degli Organismi comunque costituiti dipen  
denti dalla Regione";
- la Legge Regionale n°27 del 7.8.2009 avente per oggetto: "Assestamento del  
Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2009", ed in specie l'art.

2		
	16 con cui sono state assicurate le risorse necessarie alla copertura dell'acquisto della nuova sede del Dipartimento Provinciale di Matera;	
-	Considerato che per tale finalità viene assegnato dalla Regione Basilicata, sottoforma di limite di impegno ventennale a decorrere dall'anno 2009, un contributo per un valore massimo complessivo di € 4000.000,00;	
-	Posto che tale somma dovrà essere utilizzata per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo della durata di venti anni per un importo annuo presunto di € 300.000,00;	
-	che con Deliberazione n° ..... veniva indetta gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la contrazione di un mutuo di € 4.000.00,00 (Quattromlioni/00) per l'acquisto di un immobile da destinarsi a sede del Dipartimento provinciale di Matera ed approvato il relativo schema di contratto;	
-	che con Deliberazione n° ..... la gara è stata aggiudicata a..... che ha effettuato l'offerta al prezzo più basso come risulta in allegato;	
-	si è stabilito di procedere con il detto Istituto alla sottoscrizione del presente atto, secondo lo schema approvato con la citata Deliberazione;	
-	che ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, il "DOCUMENTO DI SINTESI" (allegato "D") delle principali condizioni contrattuali, che evidenzia, tra l'altro, l'"indicatore sintetico di costo" (ISC);	
-		

- Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

- 1. La Banca.. concede a titolo di mutuo all'ARPAB che, attraverso il proprio costituito rappresentante accetta, la somma di € 4000.000,00 (quattromilioni/00), da rimborsare secondo le modalità previste dai successivi artt. 4 e 5.
- 2. Il suddetto mutuo è destinato all'acquisto della sede del Dipartimento di Matera senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante.

**- Art. 2**

- 1. Il mutuo viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di credito, in quanto applicabili, ed in particolare alle condizioni di cui al presente atto, nonché in conformità di quanto contenuto nell'offerta economica prodotta dalla Banca mutuante in sede di gara, depositata agli atti dell'U.O. Contabilità e Bilancio dell'ARPAB in Potenza.

**- Art. 3**

- 1. Le parti concordano che l'erogazione della somma mutuata, avverrà, per l'intero importo, immediatamente dopo la stipula del contratto, mediante versamento da parte della Banca mutuante sul conto corrente di Tesoreria n. .... intestato all'ARPAB presso la Banca Popolare di Bari , Istituto Tesoriere dell'ARPAB.
- 2. L'Agenzia dà atto e riconosce che costituirà piena prova del versamento la quietanza attestante l'effettiva erogazione del mutuo.
- 3. La ARPAB si obbliga a far pervenire alla Banca mutuante copia in forma

4

esecutiva del presente contratto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data odierna.

- **Art. 4**

- 1. L'ammortamento ha una durata di 20 (venti) anni ed avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione del mutuo.
- 2. L'Agenzia si obbliga a rimborsare la somma mutuata in 40 rate semestrali posticipate (a capitale crescente) scadenti il 30 (trenta) giugno ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a cominciare dal 30 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2029 (compreso). Dette rate saranno corrisposte dalla Agenzia alla Banca mutuante, secondo le modalità dalla stessa comunicate.
- 3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale risultante dal piano di ammortamento allegato al presente contratto di mutuo sotto la lettera "E", sviluppato al tasso nominale annuo del ... % (.....) – tasso semestrale del .....% (.....) -, corrispondente all'Euribor a 6 mesi come ..... (.....) maggiorato di uno spread di ..... (.....) punti percentuali annui, nonché degli interessi da calcolarsi al tasso previsto al successivo art. 5 (tasso variabile) ovvero al tasso di cui al successivo art. 6 (in caso di opzione di trasformazione una tantum in fisso).
- 4. Nel piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dei pagamenti effettuati alle singole scadenze.

- **Art. 5**

- Le parti convengono, e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni onere relativo, che le rate semestrali di rimborso del mutuo siano soggette a va-

riabilità per tutta la durata del mutuo medesimo per effetto dell'adeguamento che la Banca è autorizzata ad effettuare in corrispondenza dell'andamento dei parametri di cui appresso e, pertanto, dell'interesse semestrale corrispondente al tasso nominale annuo che sarà costituito da una componente fissa pari a 0, ..... (zero virgola xxxxxxxxxxxxxxxxx) punti percentuali annui da sommare algebricamente alla componente variabile costituita dal tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi, rilevato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito TELERATE alle ore 11.00 di due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

- La Banca mutuante si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente mutuatario l'ammontare degli interessi che verranno via via a maturare e, correlativamente, lo stesso Ente mutuatario si obbliga a provvedere alle opportune variazioni di bilancio.

**- Art. 6**

- Dopo la prima semestralità di ammortamento, fermo restando l'importo predeterminato delle rate semestrali di rimborso del capitale di cui al precedente art.4, comma 3, l'Ente mutuatario avrà la facoltà – in corrispondenza dell'inizio di ciascun semestre di ammortamento, di optare irrevocabilmente per l'applicazione di un tasso fisso.
- Tale opzione potrà esser esercitata con un preavviso, da formalizzare a mezzo lettera raccomandata ricevuta dalla Banca mutuante almeno venti giorni lavorativi prima della decorrenza del nuovo periodo di interessi, e con effetto dal primo giorno di tale periodo.
- In conseguenza dell'esercizio dell'opzione di cui al comma precedente, gli interessi sul capitale residuo all'inizio del semestre a partire dal quale ha

6

effetto l'opzione e per tutta la durata residua del mutuo sino a scadenza finale, saranno calcolati al tasso fisso semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo (base 360/360) pari all'Interest Rate Swap – tasso lettera verso Euribor a sei mesi di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo maggiorato del medesimo spread del tasso variabile.

- In relazione all'esercizio della suddetta opzione, l'Ente mutuatario si obbliga ad apportare le conseguenti e necessarie variazioni di bilancio e ad informare il Tesoriere, fornendogli il nuovo piano dei pagamenti da cui si rilevi il ricalcolo degli interessi.

- Nel caso in cui l'Ente non intendesse avvalersi della facoltà indicata nel presente articolo, il mutuo continuerà ad essere regolato al tasso variabile di cui all'art.5.

**- Art. 7**

- 1. Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo viene garantito dalla Agenzia mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per effettuare il pagamento stesso alle previste scadenze.

- 2. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore della Banca mutuante.

- 3. In relazione a tale garanzia, l'Agenzia conferisce alla sua Banca Tesoriera per il periodo della sua gestione e a ciascun Tesoriere pro-tempore, singolo od eventualmente associato ad altri, per tutta la durata dell'ammortamento del presente mutuo, mandato irrevocabile a pagare – anche in assenza dei relativi mandati - a favore della Banca mutuante le rate semestrali di ammortamento del mutuo, alle stabilite scadenze, autorizzandolo a tal fine ad

accantonare sul totale delle entrate riscosse in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie per il pagamento delle semestralità di ammortamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore della Banca medesima.

- 4. Il costituito Istituto Tesoriere dell'Agenzia, come sopra rappresentato, dichiara di aver preso atto delle pattuizioni del presente atto ed assume, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

- 5. L'ARPAB si impegna ad inserire specificatamente le condizioni di cui sopra in ogni contratto di Tesoreria che l'Agenzia stessa andrà a stipulare entro il periodo di ammortamento del presente mutuo.

- **Art. 8**

- 1. Le rate, comprensive di interessi e di capitale, ed ogni altra somma comunque dovuta alla Banca mutuante deve essere corrisposta al netto di ogni eventuale onere.

- 2. Qualunque onere dipendente da tributi e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che venisse a colpire la Banca mutuante in dipendenza della presente operazione è ad esclusivo carico dell'Ente mutuatario.

- **Art. 9**

- 1. Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alla scadenza stabilita dovranno essere corrisposti alla Banca mutuante, gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).

- 2. Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, in ciascun semestre o frazione di semestre solare compreso nel periodo di

8

- mora, al tasso vigente per il mutuo al momento dell'inadempimento, maggiorato di due punti percentuali.
- 3. I suddetti interessi di mora saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi diviso 360.
- 4. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta una qualunque somma per capitale, interessi, spese ed altri accessori, fino al giorno dell'effettivo pagamento.
- 5. Resta salva in ogni caso la facoltà per la Banca mutuante di risolvere il contratto con le conseguenze specificate nel successivo art.10.

**- Art. 10**

- 1. Il mancato pagamento, per qualsiasi causa, delle semestralità di ammortamento, alle stabilite scadenze nonché dei su indicati interessi moratori, e l' inadempimento degli obblighi assunti con il presente atto produrrà la risoluzione del contratto stesso e la immediata decadenza dell'Agenzia dal beneficio del termine.
- 2. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché gli interessi di mora nella misura indicata al precedente art. 9, oltre ad un indennizzo pari al 1% del debito residuo. Sull'importo relativo a tale credito non e' consentita la capitalizzazione periodica.

**- Art. 11**

- 1. Nel periodo di ammortamento regolato a tasso variabile, la Agenzia ha la facoltà, esclusivamente in occasione della scadenza di ciascun semestre di ammortamento e con un preavviso di almeno trenta giorni, di restituire an-

anticipatamente tutto o in parte, il capitale mutuato, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

- Per l'esercizio di tale facoltà la Agenzia non dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data di estinzione, alcuna penale o commissione.

- 2. Nel periodo di ammortamento regolato a tasso fisso, la Agenzia ha la facoltà, esclusivamente in occasione della scadenza di ciascun semestre di ammortamento e con un preavviso di almeno trenta giorni, di restituire anticipatamente in tutto o in parte, il capitale mutuato, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

- Per l'esercizio di tale facoltà la Agenzia dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data di estinzione, un indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso fisso contrattuale e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS - calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo.

- 3. E' facoltà della Banca rifiutare la restituzione parziale del capitale, che non raggiunge l'ammontare di un'annualità.

10

- 1. Per l'esecuzione dei patti di cui al presente contratto le parti contraenti eleggono domicilio ciascuna presso la rispettiva sede, nel quale domicilio la Banca potrà fare eseguire le notificazioni di ogni specie di atti, anche esecutivi, e ciò per tutti gli effetti di legge.

- **Art. 13**

- 1. Per le controversie giudiziarie inerenti e/o conseguenti al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

- **Art. 14**

- Le spese di stipula del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti sono a carico della Banca mutuante.

- Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dall'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione d'imposta o tassa, come gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

- Allegati:

- Allegato A – Deliberazione direttoriale n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- Allegato B - Documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali;

- Allegato C – Piano di ammortamento

- Allegato D – Ulteriori allegati (di cui si omette la lettura per dispensa delle parti):

- Di quest'atto scritto con sistema elettronico si compone di n.-- fogli per n.— facciate.

- Potenza, addì.....

*Letto, confermato e sottoscritto.*

**IL DIRETTORE**

**ISTITUTO DI CREDITO**

*Per L'istituto Tesoriere dell'ARPAB*

*Dott.....*

L'Istituto, previa lettura, approva espressamente , ai sensi degli artt. 1341

c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 5- 6-9.

Redatto, confermato e sottoscritto.